



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAVANI | ITALO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BRANCACCIO | FRANCESCO SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FERRARIO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2016
depositato il 22/04/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IVA-ALTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

- sul ricorso n. /2016
depositato il 22/04/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IVA-ALTRO 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 194/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/01/2017 ore 09:00

N°

90/02/14

PRONUNCIATA IL:


16.01.14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14.02.14

Il Segretario

FUNZIONARIO TRIBUTARIO
AREA III ES
Francesca Marziano





(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 194/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/01/2017 ore 09:00

RGR /2016

Il ricorrente impugna avvisi di accertamento per gli anni 2010/2011 relativi al recupero di costi afferente il rapporto con la società i cui legali rappresentanti patteggiavano in Gorizia il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Si afferma l'esistenza delle operazioni stesse e la buona fede circa la s.r.l..

Preliminarmente si eccepisce la violazione dell'art. 12 co. 7 Statuto del Contribuente.

L'Ufficio controdeduce come agli atti.

Si osserva che l'art. 12 co. 7 di cui sopra si applica ai casi diversi da quello in esame, in cui l'Ufficio effettua ispezioni e/o accessi presso il contribuente.

Nel merito l'Ufficio non contesta la veridicità delle operazioni bensì la inesistenza soggettiva delle stesse.

A questo punto però si sarebbe dovuto dimostrare la convenienza delle operazioni da parte del ricorrente con conseguente dimostrazione della sua malafede. Nulla però l'Ufficio ha opposto alla perizia di parte dalla quale si evince la congruità dei prezzi dei beni fatturati. Non si vede quindi quale vantaggio abbia potuto ritrarre dalla operazione la parte atteso che dalla motivazione del p.v.c. a carico della si legge che la stessa avrebbe acconsentito di porre sul mercato dei beni a più basso costo non versando l'Iva relativa agli stessi.

In mancanza di qualsivoglia elemento che possa comprovare una qualche restituzione del prezzo pagato per le merci ed attesa, come detto, la congruità del prezzo stesso, non si vede da dove si possano attingere elementi confortanti la presunzione operata dall'Ufficio.

Si ritiene comunque di compensare le spese attese la complessità del fatto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Compensa le spese di lite fra le parti.

Parma, 16/01/2017

Il relatore estensore



Il Presidente